

N. R.G. 700051/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **700051/2013** promossa da:

, rappresentata e difesa dall'avv.
Raffaello A. Principi e dall'Avv. Laura Bonafaccia;

ATTORE

contro

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana
Ranzuglia e dall'avv. Laura Bergesio ;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la _____ **HA**
CHIAMATO in giudizio avanti il Tribunale Civile di Ascoli Piceno la Banca
Marche s.p.a. affinché il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni :



“ **I) accertare e dichiarare** la nullità/insussistenza/inefficacia dei contratti quadro (“accordo normativo per la disciplina di derivati finanziari”), nonché dei contratti attuativi dei contratti quadro denominati “ Opportunity Swap”, “” e “ COLLAR KNOCK OUT , di cui in premessa, asseritamente conclusi tra l’attrice e la banca convenuta nelle date di cui ai documenti prodotti in allegato, per tutte le causali esposte in narrativa per estraneità all’oggetto sociale e carenza di delibera, nonché per mancanza di potere di rappresentanza del sottoscrittore; per l’effetto **condannare** la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall’istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patienti dall’attrice, da liquidarsi anche secondo equità; **II) ovvero, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, e/o annullamento per errore essenziale o dolo** dei contratti quadro (“accordo normativo per la disciplina di derivati finanziari”), nonché dei contratti attuativi dei contratti quadro denominati “Opportunity Swap”, e “ COLLAR KNOCK OUT “, di cui in premessa, asseritamente conclusi tra l’attrice e la banca convenuta nelle date di cui ai documenti prodotti in allegato, per tutte le causali esposte in narrativa; per l’effetto **condannare** la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall’istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patienti dall’attrice, da liquidarsi anche secondo equità; **III) ovvero accertare e dichiarare la nullità** in relazione ai contratti quadro nonché ai contratti attuativi dei contratti quadro denominati “Opportunity Swap” e “ COLLAR KNOCK OUT ”, di cui in premessa, asseritamente conclusi tra l’istante e la banca nelle date di cui ai documenti prodotti in allegato, per difetto genetico o, comunque successivo della causa, in violazione degli artt. 1322, 1418, 1895 c.c.; per gli effetti, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall’istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patienti dall’attrice da liquidarsi anche secondo equità. In linea subordinata, dichiarare lo scioglimento dei contratti quadro nonché dei contratti attuativi dei contratti quadro denominati “Opportunity Swap” e “ COLLAR KNOCK OUT ”, di cui in premessa, asseritamente conclusi tra l’istante e la banca nelle date di cui ai documenti



prodotti in allegato, per cessazione del rischio immediatamente successiva alla stipula, per i motivi di cui al numero X) delle considerazioni in diritto; per gli effetti, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall'istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità. **IV) ovvero accertare e dichiarare l'inadempimento precontrattuale e contrattuale della banca** in relazione ai contratti quadro nonché ai contratti attuativi dei contratti quadro denominati "Opportunity Swap" e "COLLAR KNOCK OUT", di cui in premessa, asseritamente conclusi tra l'istante e la banca nelle date di cui ai documenti prodotti in allegato, per tutte le causali esposte in narrativa; per gli effetti, **dichiarare la risoluzione** dei contratti "Opportunity Swap", e "COLLAR KNOCK OUT", conclusi tra l'attrice e la società convenuta nelle date di cui sopra, nonché **condannare** la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall'istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità; **V) ovvero accertare e dichiarare il difetto di causa concreta** dei contratti quadro nonché dei contratti attuativi dei contratti quadro denominati "Opportunity Swap" e "COLLAR KNOCK OUT", di cui in premessa, asseritamente conclusi tra l'istante e la banca nelle date di cui ai documenti prodotti in allegato, per tutte le causali esposte in narrativa ed in particolare per mancanza di causa; per gli effetti, **dichiarare la nullità** dei contratti "Opportunity Swap", e "COLLAR KNOCK OUT", conclusi tra l'attrice e la società convenuta nelle date di cui sopra, nonché **condannare** la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall'istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità.

- **In linea subordinata, accertare e dichiarare** che i contratti asseritamente conclusi tra l'attrice e la banca convenuta nelle date di cui ai documenti prodotti in allegato, rivestono carattere di operazione non adeguata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 TUF e art. 29 Reg. Consob 1 luglio 1998 n° 11522 e successive modifiche, svolta in conflitto di interessi, in violazione dell'art. 27 Reg. Consob 1 luglio 1998 n° 11522 e successive modifiche, conclusa con



soggetto qualificabile come operatore non qualificato e, quindi in assenza dei presupposti di cui all'art. 31 Reg. Consob 1 luglio 1998 n° 11522 e successive modifiche per tutte le causali esposte in narrativa; in conseguenza, **dichiararli** nulli, annullabili, inefficaci ovvero risolti per grave inadempimento della banca e **per l'effetto condannare** la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall'istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità.

- **In linea subordinata, accertare e dichiarare** che i contratti de quibus, asseritamente conclusi tra l'attrice e la banca convenuta nelle date di cui ai documenti prodotti in allegato, sono invalidi e illegittimi per mancata previsione della clausola di recesso di cui all'art. 30 T.U.F.; in conseguenza, **dichiararli** nulli, annullabili, inefficaci ovvero risolti per grave inadempimento della banca e **per l'effetto condannare** la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall'istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità.

- **In linea ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare** che nella conclusione dei contratti di cui in premessa, asseritamente conclusi tra l'attrice e la banca convenuta nelle date di cui ai documenti prodotti in allegato, l'istituto di credito ha tenuto una condotta violativa del dovere di buona fede precontrattuale e dell'obbligo di diligenza specifica (artt. 1337 e 1375 c.c., artt. 21 e 23, co. 6, D. Lgs. 58/1998, art. 28, co. 2 e art. 96, co. 2, n°3, Reg. Consob 1 luglio 1998 n°11522), in particolare per l'omissione di informazioni doverose e per la proposizione di contratti non adeguati al cliente, per tutte le causali esposte in narrativa, con ogni conseguenza di legge; per l'effetto **condannare** la Banca Marche s.p.a. alla restituzione di tutte le somme versate dall'istante in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità.

Ancora in linea ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la annullabilità dei contratti di cui sopra, per dolo contrattuale (art. 1439 e segg. C.c.) e per errore essenziale (art. 1429 e segg. C.c.) per tutte le causali esposte in narrativa e per l'effetto **condannare la banca convenuta** alla



restituzione di tutte le somme versate dall'attore in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità.

- **In linea ulteriormente gradata, accertare e dichiarare** che, nella conclusione dei contratti di cui sopra, la banca ha agito in posizione di conflitto di interessi con l'attore e, pertanto, annullare gli stessi ex art. 1394 e 1395 c.c. per tutte le causali espone in narrativa e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall'attore in adempimento dei richiamati contratti, oltre ad interessi convenzionali e/o risarcitori e danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità.

In ogni caso, accertare e dichiarare che la Banca delle Marche ha operato una illegittima segnalazione alla Centrale di Rischi della Banca d'Italia, in relazione alla posizione della società attrice relativa ai contratti de quibus, in violazione della legge sulla privacy, così determinando difficoltà di accesso al credito per la stessa ed una violazione, in senso peggiorativo, della reputazione commerciale dell'attrice e del rating bancario di quest'ultima; conseguenzialmente, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice da liquidarsi anche secondo equità."

A sostegno della pretesa rilevava, tra l'altro, l'attrice di avere stipulato con la convenuta i contratti superiormente indicati senza essere stata adeguatamente informata del tipo di prodotto acquistato, evidenziando altresì l'aleatorietà dei contratti era, a seguito della loro stessa struttura, palesemente non ripartita tra entrambi i contraenti, ma sperequata in danno della stessa attrice.

Si costituiva in giudizio Banca Marche s.p.a. evidenziando l'infondatezza della pretesa attorea ed instandone per la reiezione, con le seguenti conclusioni: "In Via principale e nel merito respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande di controparte dovessero trovare in tutto o in parte accoglimento nel merito, dichiarare tenuta a restituire alla banca delle Marche s.p.a. gli importi corrispondenti ai flussi incamerati sino ad oggi ed eventuali incamerandi per effetto



dell'operazione oggetto di causa, come risultanti dalla documentazione versata in atti e, comunque compensare l'eventuale somma che la banca fosse condannata a corrispondere a parte attrice con il minor costo sostenuto dalla società, in virtù dei derivati oggetti di causa sull'indebitamento sottostante e con qualsiasi altra somma che, a qualsiasi titolo, risultasse dovuta dalla società attrice alla Banca delle Marche s.p.a. alla data della sentenza. Valutare comunque la condotta di parte attrice ai fini di una eventuale riduzione di danno ex art. 1227 c.c.: Con riserva di ogni più ampia deduzione e/o richiesta da formulare anche in via istruttoria, nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Ammissa ed espletata CTU , all'udienza del 16 settembre 2015 questo Giudice assumeva la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di dirimere la presente controversia è necessario collocare la complessa questione negli esatti canoni giuridico-fattuali.

I contratti dei quali viene in questa sede chiesto l'annullamento sono il contratto di “Opportunity Swap” e quello di “Collar Knoch Out”.

Il primo fa parte dei contratti aleatori Interest Rate Swap, riferibili quindi ai cosiddetti derivati finanziari.

I derivati a loro volta sono strumenti finanziari in cui la prestazione a cui è tenuta la parte deriva dall'andamento di parametri sottostanti. Nel caso di specie la conclusione del contratto derivato risulta preceduta da un altro rapporto intercorrente tra le parti, (leasing) e la banca convenuta ha prospettato l'opportunità all'attore di cautelarsi da eventuali aumenti dei tassi di interesse , circostanza incontrovertibile poiché indicata dalla parte attrice e confermato nella memoria di costituzione di parte convenuta.

Gli swaps possono essere definiti come accordi tra due parti per scambiarsi futuri pagamenti, a date e con modalità di calcolo definite contrattualmente. In particolare gli Interest Rate Swap consistono nello



scambio di flussi di interessi tra le due parti contraenti rispetto al medesimo capitale di riferimento a delle scadenze prefissate.

Nelle ipotesi più semplici il contratto di Interest Rate Swap può essere così strutturato: si prevede che se il tasso variabile supererà una certa soglia (ad esempio dell' 8%) il cliente non sarà costretto a pagare tutto il tasso, ma potrà limitarsi a pagare l' 8%. Contemporaneamente si prevede però che se il tasso scenderà sotto un determinato livello (ad esempio il 5%) il cliente continuerà comunque a pagare il tasso pari al 5%.

Gli Interest Rate Swap possono anche avere finalità meramente speculative, ove le parti scommettono sul valore del tasso, in modo da trarre vantaggio economico.

Gli swap, come tutti gli strumenti derivati, possono avere diverse finalità: di copertura o di speculazione, avendo, nel primo caso, lo scopo di ridurre o annullare il rischio che deriva dall'esposizioni nei confronti di variabili di mercato (quali i tassi di interesse), evitando di subire variazioni sfavorevoli. Al contrario negli strumenti con finalità speculativa le parti scommettono al ribasso o al rialzo delle variabili sottostanti, in base alle proprie aspettative.

La Consob - con Comunicazione Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999 e con Comunicazione Consob n. DEM/1026875 dell'11 aprile 2001 - ha individuato tre fondamentali criteri che devono ricorrere affinché il derivato possa essere considerato avente finalità di copertura:

“In particolare, le operazioni su strumenti finanziari derivati ordinate dal cliente potranno essere considerate di copertura quando: a) siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, tipologia ecc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine; c) siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente”.



Gli strumenti derivati possono inoltre essere “par” o “non par”, come indicato dalla Consob nell’Audizione avanti alla VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato del 18 marzo 2009:

“I contratti par sono strutturati in modo tale che le prestazioni delle due controparti siano agganciate al livello dei tassi di interesse corrente al momento della stipula del contratto; a tale data il contratto ha quindi un valore di mercato nullo per entrambe le controparti. I contratti non par, invece, presentano al momento della stipula un valore di mercato negativo per una delle due controparti, poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi di mercato. In generale, i termini finanziari della transazione vengono riequilibrati attraverso il pagamento di una somma di denaro alla controparte che accetta condizioni più penalizzanti; tale pagamento, che dovrebbe essere pari al valore di mercato negativo del contratto, prende il nome di up front”.

Deve pertanto ritenersi che nei contratti “non par” la parte avvantaggiata (generalmente l’intermediario finanziario) dovrà corrispondere alla parte non avvantaggiata una somma (cosiddetto “up front”) corrispondente al valore negativo del derivato al momento della avvenuta negoziazione. Qualora ciò non avvenisse sussisterebbero costi non espressi ed ingiusti a carico della parte svantaggiata (generalmente l’utente).

Ciò posto, l’assenza dei requisiti stabiliti dalla Consob come superiormente indicati, nonché la mancata corresponsione dell’up front da parte del soggetto contrattuale avvantaggiato, determinano un difetto di causa nel rapporto, con conseguente nullità del contratto.

Nel caso di specie deve evidenziarsi che il contratto versato in atti da parte attrice (si veda allegato n.1 del relativo fascicolo di parte), consistente in una proposta di “Opportuniy Swap”, sottoscritta dalla parte attrice, non contiene nessuno dei succitati requisiti.

In particolare non risulta alcun riferimento al fatto che il contratto derivato sia stato posto in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente, né vi è indicata alcuna



correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine.

La stessa relazione peritale precisa che "Il prodotto, la cui natura, contenuto e meccanismo di finanziamento sono dettagliatamente descritti infra, ha un contenuto "speculativo" sull'andamento dell'Euribor a 3 mesi, di tal che, la Società avrebbe potuto ottenere benefici solo se l'Euribor a 3 mesi avesse assunto valori inferiori al tasso fisso pagato nel tasso parametro cliente, mentre nel caso in cui l'Euribor a 3 mesi fosse aumentato e avesse superato i livelli di barriera prefissati, il derivato avrebbe potuto generare perdite potenzialmente illimitate." Il perito precisa altresì che "Se i prodotti derivati non fossero stati limitati dalle barriere contrattuali, fossero stati *par* (equi) e trasparenti nella applicazione delle commissioni, essi, sulla base della curva delle attese (tassi *forward*) espressa dai mercati finanziari al momento della stipula dei contratti di *Opportunity Swap* e *Collar Knock-Out*, sarebbero stati idonei a ridurre il rischio derivante dall'indebitamento a tasso variabile dell'impresa."

In merito al secondo dei contratti, il *Collar Knock-Out*, esso consiste come evidenziato nella relazione peritale, "*in un prodotto derivato strutturato appartenente alla categoria generica dei Collar, ma ottenuto dalla combinazione (contestuale vendita e acquisto da parte della Società) di una serie di opzioni di tipo Cap, di tipo Floor e di tipo Digital Cap, variamente combinate. In generale, il prodotto derivato Collar viene sottoscritto dalle imprese con finalità di copertura dal rischio di un aumento dei tassi di interesse a breve termine (e.g. Euribor), a fronte di un'esposizione debitoria assunta a tasso variabile e consente di circoscrivere la variabilità dell'Euribor all'interno di un corridoio predefinito. In particolare, il Collar, utilizzato con finalità di copertura e su un nozionale di riferimento, solitamente pari all'indebitamento dell'azienda cliente, permette di limitare la variabilità dell'Euribor all'interno di un corridoio predeterminato, fissando un valore minimo (identificato dal Floor) e un valore massimo (identificato dal Cap) al proprio indebitamento a tasso variabile. In questo modo, il sottoscrittore del Collar, che detiene anche una posizione debitoria a tasso variabile (e.g.*



Euribor), per tutta la durata del contratto derivato, avrà predefinito l'esborso futuro degli oneri finanziari sul suo finanziamento. Qualora l'Euribor dovesse aumentare sensibilmente di valore e superare il livello identificato dal Cap, non pagherà mai più del tasso Cap ma, al tempo stesso, qualora l'Euribor dovesse diminuire di valore e scendere al di sotto del livello identificato dal Floor non pagherà mai meno del tasso Floor; qualora, invece, l'Euribor dovesse assumere dei valori compresi all'interno del corridoio identificato dal Floor e dal Cap, il sottoscrittore si troverà a pagare il valore puntuale dell'Euribor".

Anche in questo caso, dall'esame testuale del contratto stipulato in data 8 settembre 2008, non risulta alcun riferimento al fatto che il contratto derivato sia stato posto in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente, né vi è indicata alcuna correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine. Inoltre *"consente al sottoscrittore, che ha una posizione debitoria a tasso variabile, di proteggersi dal rialzo dei tassi di interesse soltanto per valori dell'Euribor a 3 mesi compresi tra lo strike Cap (fissato al 4,60%) e il livello di Barriera (fissato al 5,40%). Qualora l'Euribor a 3 mesi dovesse assumere dei valori superiori al 5,40%, il sottoscrittore non avrà più alcuna copertura e sarà totalmente esposto al rialzo dei tassi di interesse. Qualora, invece, l'Euribor a 3 mesi dovesse assumere dei valori inferiori allo strike Floor (fissato al 4,25%), il sottoscrittore non potrà pagare il valore puntuale dell'Euribor a 3 mesi ma dovrà pagare il tasso di interesse del 4,25%." (si veda pag. 30 della relazione peritale).*

Va inoltre precisato che i contratti derivati denominati *Opportunity Swap* e *Collar Knock-Out*, sottoscritti dalla Società, non possono essere considerati strumenti di copertura dal rialzo dei tassi di interesse di breve periodo anche se non rientrano nella categoria degli strumenti derivati *"prettamente speculativi"* ma consentono al sottoscrittore, di avere una protezione dal rialzo dei tassi di interesse a determinate condizioni di mercato (si veda relazione peritale).



Deve precisarsi che per i contratti in esame è prevista la forma scritta, che deve comprendere la totalità dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; pertanto la mancata previsione scritta dei succitati requisiti ne comporta la nullità assoluta sia per mancanza di causa (da intendersi quale sintesi degli interessi concretamente perseguiti dalla negoziazione) che per mancanza di un accordo tra le parti completo sugli elementi costitutivi del contratto.

La domanda attorea va pertanto accolta nei termini superiormente indicati, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dalla parte attrice in adempimento de contratti che in questa sede si dichiarano nulli, oltre ad interessi dalle singole dazioni all'effettivo saldo e al danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo.

Va altresì condannata la parte convenuta al risarcimento del danno derivante dalla comunicazione alla centrale rischi della società attrice derivante dai contratti nulli e che , nel caso essa sia ancora in essere, deve essere cancellata perché priva di causa. Detto risarcimento del danno va stimato, in via equitativa, nella somma di euro 50.000.

La refusione delle spese legali, liquidate nella misura indicata in dispositivo in ragione della complessità della causa , dell'impegno richiesto, va posta a carico della Banca convenuta in virtù del principio della soccombenza, come anche le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarare nullo il contratto di Opportunity Swap stipulato fra la Banca delle Marche spa e _____ in data 4 maggio 2007;
- Dichiarare nullo il contratto di Collar knock-Out stipulato fra la Banca



delle Marche spa e _____ in data 8 settembre 2008;

- Condanna la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate dall'istante in adempimento de contratti dichiarati nulli, oltre ad interessi dalle singole dazioni all'effettivo saldo e al danno da svalutazione monetaria dal diritto al soddisfo;
- Condanna la Banca convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore , determinato in euro 50.000,00 ;
- Condanna la Banca convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 25.254,00 , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Pone le spese di CTU, già anticipate da parte attrice, definitivamente a carico della Banca Marche.

Ascoli Piceno, 1 febbraio 2016

Il Giudice
dott. Anna Maria Teresa Gregori

